

ATTRACTIVETOUR_2013



Diamo forma al cambiamento

L'evoluzione dei Software Gestionali.
Flessibili e adattabili
per ogni esigenza
di Aziende e Professionisti.

DAL 10 OTTOBRE ALL' 8 NOVEMBRE 2013



EVENTO
FORMATIVO ACCREDITATO
per Commercialisti

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
E LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

PERUGIA 30 Ottobre 2013

S.T.P. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

a cura di Andrea Silla

L'evoluzione storica

- Con l'art. 10 della **legge di stabilità n. 183/2011** si è dato luogo al **definitivo superamento del tradizionale divieto** di esercizio delle attività professionali in forma societaria a decorrere dal 1° gennaio 2012.
- **LA DISCIPLINA DELLE S.T.P. È OPERATIVA DAL 21 APRILE 2013** (data di entrata in vigore del Regolamento D.M. Giustizia e Sviluppo Economico 8.2.2013 n. 34).
- **Le professioni non organizzate in ordini e collegi** possono essere esercitate in forma societaria **dal 10 febbraio 2013** in base alla disciplina prevista dalla **L. 4/2013**.

L'evoluzione storica

- **Dopo l'abrogazione dell'art. 2 della L. 1815/1939** che vietava l'esercizio delle professioni regolamentate in forma societaria operata con la legge 266/1997 (**prima legge Bersani**) la giurisprudenza giungeva a riconoscere strutture societarie di persone tra professionisti iscritti ad albi.

L'evoluzione storica

- La **Legge n. 266/1997** demandava poi ad un **regolamento interministeriale** che avrebbe dovuto stabilire i requisiti organizzativi dei nuovi enti.
- Dunque la legge prevedeva **la costituzione di strutture differenti da quelle fino a quel momento concepite.**
- **Il regolamento non venne mai emanato** perché il Consiglio di Stato in due occasioni ne bloccò l'iter di pubblicazione con due pareri negativi.

L'evoluzione storica

- Per il Consiglio di Stato infatti la questione che lasciava maggiori perplessità si riferiva **alla possibilità di costituire società di professionisti di capitali** in cui soci potevano essere anche sforniti della relativa abilitazione professionale.

L'evoluzione storica

- Secondo l'art. 33 della Costituzione la professione può essere esercitata solo da una persona fisica previo superamento dell'esame di Stato; ciò avrebbe dato luogo, con il riconoscimento di società di capitali tradizionalmente destinate all'investimento e la responsabilità limitata dei soci ad una **disparità di trattamento con il professionista persona fisica** che svolge l'attività a titolo individuale ed è illimitatamente responsabile in base all'art. 2740 c.c.

L'evoluzione storica

- All'orientamento evidenziato seguirono conformi pronunce giurisprudenziali nelle quali si **evidenziava la differenza tra le società tra professionisti e le società esercenti vere e proprie attività imprenditoriali.**
- Successivamente il Legislatore, anziché emanare una normativa sulle società professionali emise provvedimenti che **andarono a disciplinare solo alcune attività professionali.**

L'evoluzione storica

- Così vennero emanati il **D.Lgs. N. 96/2001** in tema di **società tra avvocati** (con l'applicazione delle regole previste dalla s.n.c.) e il **D.Lgs. N. 162/2006** (art. 90) in materia di **società di ingegneria** (società solo di capitali)

L'evoluzione storica

- Nel frattempo il **D.L. n. 223/2006** (**seconda legge Bersani**) **abrogava** il *“divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazione di professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità”*

L'evoluzione storica

- Rimaneva peraltro ancora fermo il **principio che la società tra professionisti riguardava soggetti iscritti in albi e appartenenti a ordini professionali.**
- In sostanza, l'esercizio della professione intellettuale *ordinistica* **poteva essere effettuato a titolo individuale, nell'ambito di società tra professionisti** (anche interdisciplinari) o per mezzo di tipi societari che permettevano la personalità dell'incarico e la responsabilità illimitata dei soci.

L'evoluzione storica

- Il ritardo accumulato rispetto ad altri Paesi che avevano nel frattempo emesso una regolamentazione per le società professionali ha indotto il Legislatore a regolare con la legge n. 183/2011 la **società tra professionisti (S.T.P.)** e a **prevedere un successivo regolamento del Ministero della Giustizia** da adottarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

La normativa in materia

- **L. n. 183/2011**, art. 10, commi 3 – 11: **disciplina della S.T.P.**
- **D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 (G.U. 6.4.2013 n. 81)** regola i profili indicati dal comma 4, lett. c) e dai commi 6-7 della L. n. 183/2011. In particolare si fa riferimento:
 - **criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.**

La normativa in materia

- **designazione del socio professionista da parte dell'utente** e, in mancanza di designazione, **preventiva comunicazione del nominativo per iscritto all'utente**;
- **Incompatibilità**;
- **osservanza del codice deontologico da parte dei professionisti e soggezione della società al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta** (e modalità tramite cui il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate).

La normativa in materia

- Il Regolamento **(D.M. 8 febbraio 2013 n. 34)** è composto da **12 articoli** suddivisi in 4 capi:
 - **Art. 1:** definizioni;
 - **Art. 2:** ambito di applicazione;
 - **Art. 3:** conferimento dell'incarico;
 - **Art. 4:** obblighi di informazione;
 - **Art. 5:** esecuzione dell'incarico;
 - **Art. 6:** incompatibilità;
 - **Art. 7:** iscrizione nel Registro delle Imprese;

La normativa in materia

- **Art. 8:** obbligo di iscrizione;
- **Art. 9:** procedimento;
- **Art. 10:** diniego di iscrizione;
- **Art. 11:** cancellazione dall'Albo per difetto sopravvenuto di un requisito;
- **Art. 12:** regime disciplinare della società.

CONDIZIONI

- In via generale **per assumere la qualifica di S.T.P. devono essere rispettate le seguenti CONDIZIONI:**
 - ✓ **L'oggetto sociale** deve coincidere con l'esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico da parte dei soci (art. 10, c. 4, L. n. 183/11 e art. 1, lett. A) D.M. n. 34/2013);

CONDIZIONI

- ✓ In ogni caso **il numero dei soci professionisti** e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
- ✓ **Nelle società cooperative** i soci non possono essere inferiori a 3;

CONDIZIONI

- ✓ Il venir meno della condizione precedente costituisce **causa di scioglimento della società**, se nel termine perentorio di sei mesi non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti rispetto a quelli che tali non sono;
- ✓ **Criteri e modalità** per il conferimento e l'esecuzione dell'incarico nel rispetto del dettato di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.M. n. 34/2013;

CONDIZIONI

- ✓ **Modalità di esclusione dalla società** del socio che sia stato cancellato dall'albo professionale in cui risulta iscritto con provvedimento definitivo. Tale soggetto non può assumere la qualifica di socio investitore in nessuna S.T.P. (art. 6, c. 3, lett. C) D.M. n. 34/2013);
- ✓ **Stipula di una polizza assicurativa** per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i danni causati alla clientela dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

CONDIZIONI

- ✓ **Denominazione sociale o ragione sociale** che in qualunque modo formata, **contenga l'indicazione di società tra professionisti**;
- ✓ **Criteri di incompatibilità** con la partecipazione ad altra società tra **professionisti** (sia del socio professionista sia quello del socio investitore);
- ✓ **Osservanza da parte dei soci professionisti del codice deontologico dell'ordine di appartenenza** e da parte della S.T.P. della deontologia dell'ordine a cui risulta iscritta (art. 8 e 12 D.M. n. 34/2013);

CONDIZIONI

- ✓ **Possibilità del socio professionista** di opporre agli altri soci il segreto professionale per le attività a lui affidate.
- ✓ **Possibilità di costituzione di S.T.P. multidisciplinari** per l'esercizio di più attività professionali. Tale possibilità é consentita esclusivamente a professionisti appartenenti a professioni regolamentate e **dunque deve essere preclusa a prestatori d'opera intellettuale non iscritti in albi.**

CONDIZIONI

- Sono fatte salve le associazioni professionali e i diversi modelli societari **che fossero già vigenti alla data di entrata in vigore della L. n. 183/2011.**

La normativa in materia - Definizioni

- **Art. 1 , D.M. 34/2013:**

a) la **SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI O SOCIETÀ PROFESSIONALE** è “la società *costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste nell’art. 10, commi 3-11, della legge n. 183/2011, **avente ad oggetto l’esercizio di UNA O PIÙ ATTIVITÀ PROFESSIONALI** per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico* “

La normativa in materia - Definizioni

- b) La **SOCIETÀ MULTIDISCIPLINARE** è *“la società tra professionisti costituita per l’esercizio di PIÙ ATTIVITÀ PROFESSIONALI ai sensi dell’art. 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183”*
- Si ritiene che **gli incarichi conferiti alle società multidisciplinari debbano essere svolti solo dai soci che siano in possesso dei requisiti professionali** necessari per l’esercizio della prestazione, in base a quanto indicato nell’atto costitutivo.

La normativa in materia - Definizioni

- Il Comitato dei Notai del Triveneto con la massima **Q.A.15** - (**OGGETTO SOCIALE DELLE S.T.P. MULTIDISCIPLINARI E ATTIVITA' PREVALENTI** - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) ha precisato che «*Una s.t.p. multidisciplinare può, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 8, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, individuare come prevalente una delle attività professionali ordinistiche dedotte nell'oggetto sociale, ma tale individuazione di "prevalenza" non è da ritenersi necessaria né obbligatoria*».

La normativa in materia – Ambito di applicazione

- **Art. 2, D.M. n. 34/2013**
- Le disposizioni del Regolamento “*si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'art. 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183.*”
- *Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'art. 10, comma 9, della medesima legge.*

La normativa in materia – Ambito di applicazione

- Sono dunque fatte salve
 - le associazioni professionali;
 - le società tra avvocati;
 - le società di ingegneria
 - le società di revisione;
- già costituite prima dell'entrata in vigore della legge 183/2011
- Non è comunque vietato costituirne di nuove.

Società e professioni intellettuali protette

- Quanti esercitano una professione intellettuale ordinistica **possono decidere di svolgerla in forma societaria**
- Nello specifico:
 - ☐ gli avvocati possono costituire una società tra avvocati
 - ☐ gli altri professionisti protetti (**ad eccezione di quanto svolgono funzioni pubbliche come i notai**) possono costituire **una società tra professionisti per l'esercizio in modalità esclusiva** di una o più attività professionali (società tra professionisti multidisciplinare)

Costituzione della S.T.P.

- La S.T.P. deve essere costituita da professionisti iscritti a ordini, collegi, albi (anche in differenti sezioni) oppure essere in possesso di un titolo di studio abilitante conseguito in altro Stato UE;
- Avvocati, notai e quanti esercitano una pubblica funzione **NON POSSONO costituire una S.T.P..**
- Il socio professionista di una S.T.P. **NON PUÒ PARTECIPARE IN VESTE DI SOCIO** ad altra S.T.P. o in altra S.T.P. multidisciplinare.

Costituzione della S.T.P.

- Il divieto si riferisce
 - a tutto il periodo di tempo di iscrizione della S.T.P. **all'ordine di appartenenza;**
 - fino alla data di effetto del recesso del socio, **o dell'esclusione del socio.**
- La cancellazione dall'ordine, dall'albo o dal collegio **è causa di esclusione del socio dalla S.T.P..**

Costituzione della S.T.P.

- Il Comitato dei Notai del Triveneto con la massima **Q.A.16** - (**INCOMPATIBILITA' DI PARTECIPAZIONE A PIU' S.T.P.** - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) ha precisato che «*Stante il dettato normativo dell'art. 10, comma 6, della L. 12 novembre 2011 n. 183 e la disciplina contenuta nel Capo III (artt. 6 e 7) del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, la partecipazione ad una s.t.p. appare incompatibile con la partecipazione ad altra s.t.p. tanto per il socio professionista quanto per il socio per finalità d'investimento o per prestazioni tecniche*».

Applicabilità della disciplina S.T.P.

- **Si applica la disciplina delle S.T.P.**, in quanto professioni c.d. «*protette*» ai seguenti **professionisti**:
 - ✓ Agrotecnici (L. n. 251/86);
 - ✓ Biologi (L. n. 396/67);
 - ✓ Chimici (R.D. n. 842/1928);
 - ✓ Consulenti del lavoro (L. n. 12/1979);
 - ✓ Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (D.Lgs. N. 139/2005);
 - ✓ Geologi (L. n. 112/1963);

Applicabilità della disciplina S.T.P.

- ✓ Geometri (R.D. n. 274/1929);
- ✓ Giornalisti e Pubblicisti (L.n. 3/1976);
- ✓ Ingegneri e Architetti (. N. 1395/1923);
- ✓ Periti agrari (L. n. 434/1968);
- ✓ Psicologi (L. n. 56/1989);
- ✓ Veterinari (D.Lgs. CPS n. 233/1946).

Costituzione della S.T.P.

- **L'atto costitutivo deve contenere:**
 - le generalità complete di tutti i soci;
 - l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
 - criteri e modalità di esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società;
 - modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
 - stipula della polizza di assicurazione per la copertura dei danni causati dai singoli professionisti ai clienti.

Tipologia di soci

- **Soci della S.T.P. sono i SOCI PROFESSIONISTI** (soci necessari) e **SOCI NON PROFESSIONISTI**.
- Questi ultimi:
 - svolgono prestazioni tecniche;
 - oppure partecipano al solo scopo di investimento (c.d. *soci investitori*).
- Con riferimento ai soli **SOCI PROFESSIONISTI** **si fa riferimento ai professionisti iscritti ad ordini o collegi**, anche in differenti sezioni e ai cittadini UE purché in possesso del titolo di studio abilitante.

Tipologia di soci

- **C'è una distinzione tra DUE CATEGORIE DI SOCI:**
 - professionisti;
 - non professionisti.
- **Deve essere sempre rispettato il rapporto tra le due categorie in termini quantitativi e di capitale posseduto tale da determinare una preponderanza dei soci professionisti sui soci non professionisti.**
- **Cosa si intende per socio per PRESTAZIONI TECNICHE?**

Tipologia di soci

- Secondo la circ. CNDCEC N. 32/2013, costui non è socio professionista e non può svolgere le prestazioni professionali che in base alle risultanze dell'atto costitutivo e in base alle competenze previste negli ordinamenti professionali di appartenenza SONO RISERVATE AI SOLI SOCI PROFESSIONISTI. Si tratta piuttosto di un socio che fornisce mansioni ancillari rispetto all'attività della S.T.P. come ad esempio la gestione delle risorse umane o la gestione di sistemi informatici
- Collaboratori e praticanti?

Tipologia di soci

- **SOCIO PER INVESTIMENTO** può essere chi apporta capitale, chi non è socio professionista ma deve essere comunque in possesso degli specifici requisiti di onorabilità fissati nell'art. 6, D.M. 34/2013.
- Il numero dei soci **NON PROFESSIONISTI** e la loro partecipazione al capitale sociale **NON PUÒ SUPERARE LA MAGGIORANZA DI 1/3 nelle delibere o nelle decisioni dei soci** (art. 10, c. 4, lett. B, L. n. 183/2011).

Tipologia di soci

- **Si vuole che i SOCI PROFESSIONISTI detengano il controllo della società.**

ES. S.R.L.COSTITUITA DA 2 SOGGETTI:

- Socio professionista deve possedere almeno il 66,77% del capitale sociale;
- Socio non professionista : 33,33% del capitale sociale;
- Quanto alle **MODALITÀ DI VOTO**, in mancanza di disposizioni di legge circa il voto per teste o per capitale, **è opportuno fissare specifiche regole nell'atto costitutivo/statuto della società stessa.**

Tipologia di soci

- **Possono essere SOCI NON PROFESSIONISTI:**
 - le persone fisiche;
 - le persone giuridiche.
- **E' dubbia l'applicabilità ai soci non professionisti del divieto di partecipazione contemporanea a più S.T.P. in quanto la normativa non opera alcuna distinzione.**
- **Fermo il principio che un avvocato non possa partecipare ad una S.T.P. come socio professionista, niente vieta che lo stesso possa invece partecipare come socio investitore.**

Tipologia di soci

- **IL SOCIO INVESTITORE**, se persona fisica ovvero i rappresentanti legali delle persone giuridiche **devono** (art. 6, c. 3, 4, 5 Reg. S.T.P.):
 - **possedere i requisiti di onorabilità** previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la S.T.P. è iscritta;
 - **non aver subito misure di prevenzione personali o reali;**
 - **non aver riportato condanne definitive alla reclusione per due anni o più per reati non colposi**, salvo non abbiano ottenuto la riabilitazione;

Tipologia di soci

- **non essere stati cancellati dall'albo per motivi disciplinari.**
- **L'ASSENZA DI REQUISITI DI IDONEITÀ DEL SOCIO INVESTITORE costituisce una causa di incompatibilità** che può essere desunta anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale (art. 6, c. 6, Reg. S.T.P.).

Tipologia di soci

- Il Comitato dei Notai del Triveneto con la massima **Q.A.14** - (**NECESSARIA SUSSISTENZA IN SEDE DI COSTITUZIONE DI S.T.P. DI SOCI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI PREVISTE DALL'OGGETTO SOCIALE** - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) ha precisato che «*Non si ritiene legittimo costituire una s.t.p. se non sia presente nella compagine sociale almeno un socio professionista, legalmente abilitato, per ogni attività professionale dedotta nell'oggetto sociale*».

Tipologia di soci

- Le norme riferibili alla compagine sociale **devono essere obbligatoriamente inserite nello statuto** ed esse trovano **applicazione**:
 - ❖ sia al momento della costituzione della società;
 - ❖ sia durante la vita della società.
 - ❖ L'eventuale ingresso o uscita di uno o più soci **dovrà rispettare il vincolo oggettivo dato dalla prevalenza dei soci professionisti sui soci non professionisti** ed i vincoli soggettivi di incompatibilità relativi ai singoli soci.

Tipologia di soci

- Il Comitato dei Notai del Triveneto con la massima **Q.A.8** - (**OPERATIVITA' DELLA S.T.P. IN ASSENZA DEL REQUISITO DELLA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI SOCI PROFESSIONISTI** - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) ha indicato che «*La legge n. 183/2011 prevede espressamente che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. **Il venir meno di tale condizione integra una causa di scioglimento della società, e di cancellazione***»

Tipologia di soci

dall'albo professionale, solo nel caso in cui questa non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. A quanto sopra consegue che il venir meno della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti non inibisce in alcun modo l'adozione di valide deliberazioni o decisioni dei soci, ciò tanto nei sei mesi in cui la società non è ancora sciolta, quanto nella eventuale successiva fase di liquidazione. Nelle società di capitali, la causa di scioglimento derivante dalla

Tipologia di soci

*mancata ricostituzione nei sei mesi della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti **opererà dalla iscrizione nel Registro delle Imprese dell'accertamento di tale causa di scioglimento operato dagli amministratori**, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2484 c.c.».*

Diritto di voto

- Il Comitato dei Notai del Triveneto con la massima **Q.A.10** - **(LEGITTIMITA' DELLA DETENZIONE DA PARTE DEI SOCI NON PROFESSIONISTI DI AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO CHE SUPERINO IL TERZO DEL CAPITALE SOCIALE** - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) ha precisato che «*La legge n. 183/2011 prevede che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non anche che questi debbano detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale prescindendo dai diritti di voto.*

Diritto di voto

Si reputa pertanto legittimo che i soci non professionisti detengano azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore al terzo del capitale sociale.

E' anche possibile che i soci non professionisti detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai due terzi delle azioni aventi diritto al voto».

Diritto di voto

- Il Comitato dei Notai del Triveneto con la massima **Q.A.9** - (**LEGITTIMITA' DI CLAUSOLE CHE PREVEDONO MAGGIORANZE SUPERIORI AI DUE TERZI NELLE DECISIONI DEI SOCI** - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) ha precisato che «La legge n. 183/2011 prevede espressamente che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale **da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci**. Tale previsione non si sostituisce alle regole proprie del modello societario prescelto (artt. 2252, 2368, 2369 e 2479-bis c.c.), ma si aggiunge ad esse.

Diritto di voto

Stante quanto sopra, si ritiene preferibile ritenere che il legislatore non abbia inteso riservare ai soli soci professionisti l'adozione delle decisioni dei soci, ma semplicemente abbia voluto garantire a quest'ultimi una maggioranza particolarmente qualificata al fine di impedire che la società sia controllata dai soci non professionisti, ai quali comunque non è stato sottratto il diritto di voto. A ciò consegue che in tutte le s.t.p., ferma restando la riserva legale della maggioranza dei 2/3 dei consensi esprimibili nelle decisioni dei soci ai professionisti, trovano applicazione integrale le altre regole sulla

Diritto di voto

*determinazione delle maggioranze decisionali proprie del modello societario prescelto, compresa quella eventuale che consente di prevedere nei patti sociali o nello statuto **quorum decisionali superiori ai due terzi, rendendo in tal modo necessario il concorso dei soci non professionisti nell'adozione delle decisioni dei soci**»*

Tipo di società

- **La S.T.P. può assumere la forma di:**
 - società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.s.);
 - società di persone (s.n.c., s.a.s., s.s.);
 - società cooperativa **ma il numero dei soci non può essere inferiore a tre** (art. 10, c. 3, L. n. 183/2011) (si deroga così alla regola generale stabilita dal primo comma dell'art. 2522 c.c. che prevede il numero minimo di nove soci)
- **La scelta è rimessa all'autonomia negoziale delle parti** che decideranno per l'uno o l'altro tipo di società a seconda delle proprie esigenze.

Tipo di società

- Il rinvio ai modelli societari **permette di includere anche le s.r.l.s. (cap. sociale da 1 a 9.999,00 euro).**

Tipo di società

- Il Comitato Notai del Triveneto con la massima **Q.A.2** - (**NATURA GIURIDICA DELLE S.T.P.** - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) ha precisato che «Le società professionali di cui all'art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, **non costituiscono un genere autonomo con causa propria**, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile. A ciò consegue che **le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto**, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto».

Tipo di società

- **E' possibile la costituzione di una s.r.l. o di una s.p.a. unipersonale** di cui unico socio sia un professionista iscritto in un Ordine o Collegio?
- Necessario coordinamento delle norme del codice civile con quelle della disciplina specifica delle S.T.P..

Tipo di società

- DUBBI:

1. La denominazione è quella di «**società tra professionisti**» e quindi implica la presenza obbligatoria di più soggetti all'interno della compagine societaria;
2. La lettera a) del c. 4 dell'art. 10 indica «**l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci**» e quindi potrebbe essere interpretata come volontà del Legislatore di escludere la possibilità di ricorrere alle società unipersonali.

Tipo di società

3. La Relazione illustrativa del D.M. 34/2013 indica **l'obiettivo di favorire la creazione di strutture organizzative di maggior ampiezza** e dotate di mezzi personali e materiali superiori a quelli cui il professionista singolo può normalmente disporre.

Tipo di società

- Il Comitato Notai del Triveneto con la massima **Q.A.5** - (**S.T.P. UNIPERSONALE** - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) ha precisato che «*Si ritiene possibile costituire una s.t.p. con un unico socio* ove ciò sia consentito dal modello societario prescelto».

Conferimenti

CONFERIMENTO DEI SOCI PROFESSIONISTI

- Si tratterà di valutare tale circostanza **in base al modello societario assunto.**
- **Niente vieta che venga conferita la prestazione professionale:** il conferimento d'opera è previsto sia nelle società di persone che nella s.r.l..
- Nella s.p.a. incontra invece il divieto dell'art. 2342, c.5., c.c..

Conferimenti

- Per la s.p.a. si potrebbe allora far riferimento **all'istituto della prestazione accessoria** (art. 2345 c.c.)
- Il socio professionista potrebbe anche non essere socio d'opera obbligandosi peraltro a prestarla in base ad accordi conclusi all'occorrenza.

Conferimenti

- Il Comitato Notai del Triveneto con la massima **Q.A.6** - (**FORMAZIONE DEL CAPITALE DI S.T.P. - INSUSSISTENZA DI OBBLIGHI DI CONFERIMENTO D'OPERA DA PARTE DEI PROFESSIONISTI** - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) ha precisato che «***Il capitale di una s.t.p. può essere legittimamente costituito da soli conferimenti in denaro. Né la legge n. 183/2011, né il regolamento n. 34/2013 richiedono che il socio professionista debba assumere l'obbligo di prestare la propria opera a favore della società a titolo di conferimento d'opera (a liberazione di capitale e/o di patrimonio).***

Conferimenti

Stante quanto sopra, si ritiene che il socio professionista possa assumere nei confronti della società l'obbligo di eseguire l'incarico professionale ad essa conferito dal cliente in una qualsiasi delle forme consentite dall'ordinamento (tipiche o atipiche)».

Sede della società

- **Nell'atto costitutivo va indicata la sede sociale;**
- **La sede legale rileva ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo;**
- **Niente vieta che possano prevedersi anche sedi secondarie.**

Oggetto sociale

- Nel testo della norma non v'è un espresso riferimento all'oggetto sociale, ma solo la precisazione, al comma 4, che *“possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci”*, aggiungendosi, al comma 8, che la società può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

Oggetto sociale

- **Di tale esclusività sono state date diverse letture:**
 - **referita ai soci**, nel senso che questi, una volta entrati a far parte della compagine sociale, non potrebbero svolgere la loro attività in forma individuale;
 - **referita alla società**, nel senso che essa deve avere quale oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività o delle attività professionali dedotte nell'oggetto sociale.

Oggetto sociale

- È esclusivamente l'attività professionale protetta (o le attività professionali protette, nel caso di società pluriprofessionali) a costituire l'oggetto della società e non è possibile trascendere nel campo delle iniziative imprenditoriali.
- Alle «PROFESSIONI PROTETTE» NON SI APPLICA lo statuto dell'imprenditore e quindi nell'oggetto della società non potranno essere dedotte anche attività professionali "non protette", perché si avrebbe una commistione con attività che assumerebbero natura imprenditoriale in violazione del principio della esclusività.

Oggetto sociale

- La «**PRESTAZIONE TECNICA**» con la quale il socio non professionista verrebbe a partecipare alla società **NON POTREBBE esser dedotta nell'oggetto sociale**, dato che anche a considerarla quale attività intellettuale (ma non protetta) si avrebbe la medesima commistione.
- Ne consegue che la “**PRESTAZIONE TECNICA**” ha una funzione **meramente strumentale** rispetto all'attività (professionale) della società, **ma non ne può costituire l'oggetto** pena la creazione di un «*modello misto imprenditoriale – professionale*» in contrasto con l'esclusività sancita dalla normativa.

Oggetto sociale

- Il Legislatore ha voluto configurare una società di diritto speciale poiché consente di conferire l'incarico professionale direttamente alla società, nonostante ne imponga l'esecuzione personale ai soci.
- Parte della dottrina ritiene che si sia di fronte a una finzione giuridica perché la società non svolge e non può svolgere direttamente un'attività professionale in quanto tale attività è svolta in realtà dai soli soci professionisti e da ciascuno di essi in relazione all'incarico affidatogli.

Oggetto sociale

- **La società in realtà svolge l'attività di servizi ai soci** e quindi la s.t.p. avrebbe un oggetto sociale «*misto*».

Oggetto sociale

- **Problematiche:** **L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA.**
- **L'attività di consulenza è libera**, e come tale non inquadrabile in una prestazione professionale tipica.
- **Lo studio del Consiglio Nazionale del notariato n. 41/2012/I** a tal proposito afferma che *«Laddove, quindi, la consulenza sia resa indipendentemente da una prestazione professionale tipica (si pensi, per l'attività notarile, alla consulenza prodromica alla stipulazione di un contratto) si tratta di attività non riservata, non esclusiva delle professioni protette,*

Oggetto sociale

e perciò suscettibile di esser considerata alla stregua di una prestazione tecnica che, se resa fuori dall'incarico professionale tipico, ovvero se dedotta nell'oggetto sociale in via autonoma, si presta ai medesimi rilievi sulla possibile natura commerciale (e non professionale) dell'attività costituente l'oggetto sociale. In altre parole, LA STP NON PUÒ AVERE QUALE ATTIVITÀ RICOMPRESA NELL'OGGETTO SOCIALE PRINCIPALE L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA, che invece potrà essere resa nei limiti della strumentalità rispetto all'attività professionale tipica, sconfinandosi altrimenti nel campo dell'impresa commerciale, sottratta alle regole dell'art. 10».

Oggetto sociale

- La S.T.P. **PUÒ ESSERE COSTITUITA:**
 - per l'esercizio in via esclusiva di una attività professionale e quindi si configura la «**SOCIETÀ PROFESSIONALE**»;
 - di più attività professionali e quindi si configura la «**SOCIETÀ MULTIDISCIPLINARE**».
 - Ne consegue che la S.T.P. può svolgere **attività di una singola professione** o anche di più attività professionali.
- **In mancanza di indicazioni legislative**, si discute circa i seguenti casi:

Oggetto sociale

- a) attività professionale **che coinvolga più attività professionali protette.**
- b) attività professionale **che coinvolga attività professionali protette e non protette.**
- c) attività professionale **che coinvolga attività professionali protette e attività di natura non intellettuale.**
- d) attività professionale **che coinvolga attività professionali non compatibili tra di loro.**

Oggetto sociale

- Ebbene, **l'esercizio nella S.T.P.** è consentito solo ai soci in possesso dei requisiti **previsti nell'ambito della disciplina delle professioni regolamentate**; ciò comporta che **L'ESCLUSIVITÀ DELL'OGGETTO PRECLUDE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ** che non siano professionali **ma imprenditoriali** nonché di attività relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all'ordinamento dei soci professionisti.
- Dunque:

Oggetto sociale

1. solo i professionisti iscritti in albi o ruoli di professioni regolamentate possono partecipare alla S.T.P. apportando l'attività professionale;
 2. Sono escluse attività che non siano qualificabili come professionali;
- Il socio che non è esercente una professione protetta può partecipare solo come:
 - socio di investimento;
 - socio per prestazioni tecniche.

Oggetto sociale

- Il Comitato Notai del Triveneto con la massima **Q.A.12** - (**ESCLUSIVITA' DELL'OGGETTO SOCIALE DELLE S.T.P.** - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) ha precisato che «*L'oggetto sociale delle s.t.p. deve essere limitato esclusivamente all'attività professionale (o alle attività professionali in caso di s.t.p. costituita per l'esercizio di più attività professionali) in funzione all'esercizio della quale (o delle quali) sono costituite. L'oggetto sociale non può contenere l'espressa previsione di altre attività estranee all'attività professionale per*

Oggetto sociale

***l'esercizio della quale la s.t.p. viene costituita**, ovvero attività non specificatamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale».*

Oggetto sociale

- Il Comitato Notai del Triveneto con la massima **Q.A.13** - (**AMMISSIBILITA' DI ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'OGGETTO SOCIALE DELLE S.T.P.** - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) ha precisato che *«Perfettamente compatibile con l'esclusività dell'oggetto sociale della s.t.p. è la possibilità per la stessa di compiere attività strumentali all'esercizio della professione ordinistica prescelta e, quindi, la possibilità per la società professionale di rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e di compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo, compresa*

Oggetto sociale

la possibilità di assumere obbligazioni strumentali all'esercizio dell'attività professionale stessa.

*Comunque la previsione della **legittimità di tali attività è ammissibile solo in quanto si tratti di attività collegate da un nesso di strumentalità funzionale con l'attività professionale ordinistica** che costituisce l'oggetto esclusivo della s.t.p.».*

Oggetto sociale

DUBBI

- **Può essere costituita una società multidisciplinare anche in mancanza di soci che esprimono diversi profili professionali?**
- L'art. 10 della L. N. 183/2011 e il D.M. n. 34/2013 prevedono che la società debba garantire che le prestazioni **siano eseguite di soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione** (art. 3 D.M. 34/2013).

Oggetto sociale

- **La risposta sarebbe quindi positiva** considerando, tuttavia, **l'impossibilità di procedere all'esercizio di quelle attività** per le quali non si posseggano i requisiti soggettivi.
- **Altra dottrina ritiene che ciò non sia possibile per due motivi:**
 1. si configurerebbe il **rischio di pubblicità ingannevole** nel momento in cui l'oggetto sociale pubblicato nel Registro delle imprese contenesse attività che la società non può realizzare in mancanza delle necessarie professionalità.

Oggetto sociale

2. La società non potrebbe ottenere l'iscrizione nel relativo albo professionale **finché non vi fosse un socio professionista abilitato ad esercitare quella determinata professione** contemplata nell'oggetto sociale.

Oggetto sociale

Il Notariato nello studio – n. 4172012/I specifica che **«l'esclusività dell'oggetto sociale [...] deve intendersi in concreto limitata all'attività svolta; e poiché l'attività della società tra professionisti è quella professionale essa in caso di società tra professionisti multidisciplinare, non può che essere determinata dalla effettiva qualifica dei soci professionisti attuali»**.

Ragione e denominazione sociale

- Deve sempre contenere l'indicazione “**società tra professionisti**” (art. 10, c. 5, L. n. 183/2011)
- La S.T.P. formerà la ragione sociale (società di persone) o la denominazione sociale (società di capitali) secondo i criteri del c.c. per il tipo societario adottato **cui si deve aggiungere “società tra professionisti”**.
- Lo scopo dell'obbligatorietà dell'indicazione «**società tra professionisti**» si individua nella **necessità di distinzione netta rispetto alle società che svolgono attività di natura commerciale**.

Ragione e denominazione sociale

- **Niente pare vietare l'uso di nomi di fantasia** (sempre che ciò non contrasti con il decoro che caratterizza l'attività professionale) **né sembra richiesto l'inserimento dei nomi dei soci professionisti nella ragione sociale** a differenza di quanto impone la normativa sulla società tra avvocati.

Ragione e denominazione sociale

- Il Comitato Notai del Triveneto con la massima **Q.A.3** - **(DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DI S.T.P.** - 1° pubb. 9/13 - motivato 9/13) ha precisato che «*La denominazione o la ragione sociale di una s.t.p. devono contenere l'indicazione "società tra professionisti". L'indicazione "società tra professionisti", o la sua sigla, non è sostitutiva dell'ulteriore precisazione del modello societario prescelto (s.n.c, s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.coop.) pertanto tale indicazione dovrà essere aggiunta a quella del modello adottato*».

Amministrazione

- **Nulla si dice a proposito della amministrazione e gestione della S.T.P.;**
- Si deve **procedere alla regolamentazione in sede statutaria in modo che il professionista non subisca indebite ingerenze nell'esecuzione della prestazione professionale** o che garantiscano alla S.T.P. di poter contare sull'apporto di quel determinato professionista.

Amministrazione

- In tale ottica, la circ. n. 32/2013 del CNDCEC auspica l'inserimento di clausole che attribuiscano l'amministrazione **ESCLUSIVAMENTE A SOCI PROFESSIONISTI** (non è vietato affidarla a soci non professionisti) o comunque **accorgimenti che possano "sterilizzare" l'influenza dei soci non professionisti** in sede di nomina degli organi di amministrazione.

Amministrazione

- In tal modo il professionista che procede all'esecuzione dell'incarico affidato alla società sarebbe svincolato da logiche che potrebbero essere ispirate non tanto dall'interesse del cliente quanto dall'interesse economico dei soci investitori amministratori

Amministrazione

- Il socio professionista può opporre agli altri soci **il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.**
- **Come si concilia con il diritto di controllo interno del socio non amministratore di s.r.l.?**

Amministrazione

- Il Comitato Notai del Triveneto con la massima **Q.A.11** - (**COMPOSIZIONE SOGGETTIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI S.T.P.** - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) ha precisato che «*In assenza di limiti legali si ritiene legittima qualsiasi composizione soggettiva dell'organo amministrativo di s.t.p.. Lo stesso potrà pertanto essere formato, anche per intero, da non professionisti ovvero da persone giuridiche*».

Adempimenti pubblicitari

- **La S.T.P. deve essere iscritta:**
 - **nel registro delle imprese;**
 - **nella sezione speciale dell'albo** (o collegio professionale)
- Dunque:
 1. **Iscrizione nel registro delle imprese come società inattiva (mod. S1);**
 2. **Iscrizione all'albo o collegio professionale,**
 3. **Annotazione nella sezione operativa della sezione speciale REA del registro delle imprese (mod. S5)**

Iscrizione nel registro delle imprese

- Le modalità di iscrizione dipendono dalla forma societaria adottata.
- La S.T.P. va iscritta anche nella sezione speciale del registro delle imprese istituita e già prevista per la società tra avvocati (art. 16, c. 2, D.Lgs. 96/2001 richiamato dall'art. 7, c. 1, Reg. S.T.P.); lo scopo è quello di **certificazione anagrafica e di pubblicità notizia** in modo da riscontrare l'eventuale incompatibilità dei soci.

Iscrizione nel registro delle imprese

- Si seguono in questo caso le modalità previste per le società semplici.
- **La domanda (mod. S5) va presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla conclusione del contratto.**
- Nella stessa sezione speciale va annotata l'intervenuta iscrizione della S.T.P. all'albo o al collegio.

Iscrizione nel registro delle imprese

- Il Comitato Notai del Triveneto con la massima **Q.A.4 - (ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE** - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) ha stabilito che «*L'iscrizione delle società tra professionisti nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 34 dell'8 febbraio 2013, **non è sostitutiva dell'iscrizione della medesima società nella Sezione Ordinaria o in altra Sezione Speciale** eventualmente richiesta dalle norme proprie del tipo prescelto, ma si aggiunge ad essa.*

Iscrizione nel registro delle imprese

*L'iscrizione di cui all'art. 7 del Regolamento ha solo la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia **ai fini della verifica dell'incompatibilità** di cui all'art. 6 del medesimo Regolamento, **mentre l'iscrizione richiesta dalla disciplina del modello prescelto produce tutti gli effetti che gli sono propri, compreso quello costitutivo della persona giuridica per le società di capitali**».*

Iscrizione all'albo professionale

- La S.T.P. deve essere iscritta nella **SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO** (o registro) tenuto presso l'ordine o il collegio cui appartengono i soci professionisti o di quello relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo della società multidisciplinare.
- I soci possono decidere di **NON INDICARE L'ATTIVITÀ PREVALENTE**: in questo caso la società multidisciplinare deve essere iscritta a tutti gli albi o i registri ai quali appartengono i soci professionisti (cd. *iscrizione plurima*)

Iscrizione all'albo professionale

- Ordini e collegi istituiscono l'albo speciale e fissano la quota annuale di iscrizione.
- La S.T.P. anche se regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, fino a quando non si riesce a procedere all'iscrizione all'albo, **NON PUÒ svolgere in concreto la propria attività.**
- **CONDIZIONE ESSENZIALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ** è infatti il **deposito della certificazione** che viene rilasciato dal competente ordine professionale.

Iscrizione all'albo professionale

- **Per procedere all'iscrizione all'albo professionale occorre** (art. 9 Reg. S.T.P.):
 - individuare l'ordine o il collegio competente: è **quello del luogo dove si trova la S.T.P.** o dove la S.T.P. MULTIDISCIPLINARE **svolge in misura prevalente l'attività**;
 - depositare una specifica domanda di iscrizione presso l'ordine o il collegio allegando i seguenti documenti:

Iscrizione all'albo professionale

- **atto costitutivo della S.T.P. in copia autentica** (ovvero in caso di S.T.P. in forma di s.s., dichiarazione autentica del socio professionista amministratore);
- **certificato di iscrizione al registro delle imprese;**
- **certificato di iscrizione all'albo, registro;**
- **elenco dei soci professionisti non iscritti presso l'ordine cui viene destinata la domanda.**

Iscrizione all'albo professionale

- Se sussistono i presupposti, **il Consiglio dell'ordine o del collegio PROCEDE ALL'ISCRIZIONE della S.T.P. nella sezione speciale dell'albo;**
- Su richiesta del legale rappresentante della S.T.P. si procede quindi all'annotazione della medesima nella sezione speciale del registro delle imprese.

Iscrizione all'albo professionale

- **Se non sussistono i presupposti**, il Consiglio dell'ordine competente comunica tempestivamente al rappresentante legale della S.T.P. i **MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO** della domanda di iscrizione.
- **ENTRO 10 GIORNI** dal ricevimento della comunicazione **la S.T.P. può presentare osservazioni e documenti.**

Iscrizione all'albo professionale

- Una volta esaminati osservazioni e documenti, il Consiglio dell'ordine accoglie la domanda provvedendo all'iscrizione o la rigetta.
- In quest'ultimo caso occorre che venga comunicato al legale rappresentante una lettera che indica le motivazioni del diniego.
- La lettera di diniego è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti fatta comunque salva la possibilità di ricorrere all'autorità giurisdizionale competente.

Conferimento dell'incarico

- L'art. 10, c. 4 della L. n. 183/2011 stabilisce che l'atto costitutivo deve indicare i «**criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta**; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente».

Conferimento dell'incarico

- L'art. 3 del D.M. 3472013 recita *«Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, **sono imposti alla società obblighi di informazione del cliente** secondo quanto previsto dal presente capo».*

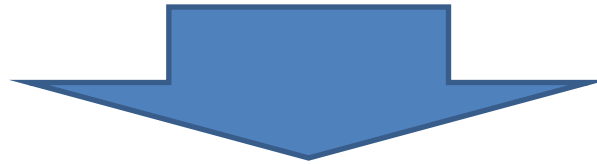
Conferimento dell'incarico

- **Fin dal primo contatto (trattative) con il cliente** la S.T.P. deve informarlo anche tramite il socio professionista:
- A) del diritto di chiedere **che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia effettuato ad uno o più professionisti da lui scelti.**
- Il Regolamento impone la consegna al cliente di un elenco scritto dei singoli professionisti con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali possedute nonché l'elenco dei soci con finalità di investimento.

Conferimento dell'incarico

- B)** della possibilità che l'incarico conferito alla società **sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;**
- C)** dell'esistenza di una situazione di conflitto di interesse **tra cliente e società che siano anche determinate dalla presenza di soci investitori.**

PRIMO CONTATTO TRA CLIENTE E S.T.P.



**LA S.T.P. CONSEGNA AL CLIENTE IL DOCUMENTO
SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI**

**LA S.T.P. CONSEGNA AL CLIENTE IL DOCUMENTO
SUGLI **OBBLIGHI INFORMATIVI****

**DIRITTO DEL
CLIENTE A
SCEGLIERE IL
PROFESSIONISTA**

**IN CASO DI
MANCATA SCELTA LA
POSSIBILITÀ CHE LA
SOCIETÀ AFFIDI
L'INCARICO A SUA
DISCREZIONE**

**INDICAZIONE O
MENO DI
EVENTUALI
CONFLITTI DI
INTERESSE**

**LA S.T.P. CONSEGNA AL CLIENTE IL DOCUMENTO
SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI**

**ELENCO DEI SOCI
PROFESSIONISTI**

**INDICAZIONE DEI TITOLI
E QUALIFICHE
PROFESSIONALI DI
CIASCUN SOCIO**

ELENCO SOCI **NON
PROFESSIONISTI**

**INDICAZIONE DEI SOLI
NOMINATIVI DEI SOCI
NON PROFESSIONISTI**

Conferimento dell'incarico

- La prova dell'adempimento degli obblighi informativi, **compresa la consegna dell'elenco e il nominativo del professionista o dei professionisti indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.**
- In mancanza di designazione da parte del cliente, **la scelta è effettuata dalla S.T.P. che** deve previamente comunicare per iscritto al cliente il nominativo del professionista.

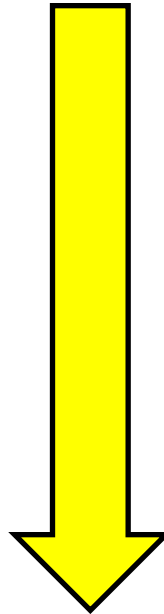
**IL CLIENTE ESERCITA IL DIRITTO DI SCELTA DEL
PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE L'INCARICO**

SI

**IL CLIENTE DEVE FORNIRE ALLA
S.T.P. COMUNICAZIONE SCRITTA
DELLA SUA SCELTA**

NO

**LA S.T.P. SCEGLIE IL
PROFESSIONISTA CUI CONFERIRE
L'INCARICO** (la comunicazione è
data per iscritto prima che sia
data esecuzione all'incarico)



Conferimento dell'incarico

• Dunque emerge chiaramente **LA DISTINZIONE** tra

➤ **conferimento dell'incarico (a favore della S.T.P.);**

➤ **esecuzione dell'incarico: (a carico del singolo socio professionista)**

in ottemperanza al principio fissato dall'art. 2232 c.c. e alla circostanza che il **cliente sia messo in grado di effettuare consapevolmente la scelta del professionista maggiormente idoneo** a eseguire l'incarico attribuito.

Conferimento dell'incarico

- Quindi il **cliente vanta nei confronti della S.T.P.:**
 - un diritto **di informazione;**
 - un diritto **di scelta.**
- **IN MANCANZA DI SCELTA sarà la S.T.P. a scegliere il professionista o i professionisti in base alle competenze tecniche contemplate negli ordinamenti professionali.**

Esecuzione dell'incarico

- Il socio professionista nello svolgimento dell'incarico può avvalersi, sotto la propria responsabilità o direzione della collaborazione di AUSILIARI. Sono coloro a cui può rivolgersi il socio professionista nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, per avvalersi della loro collaborazione sotto la propria direzione e responsabilità.
- Può farsi SOSTITUIRE solo in relazione a particolari attività per l'esecuzione delle quali siano sopravvenute esigenze non prevedibili.

Esecuzione dell'incarico

- **I NOMINATIVI DEGLI AUSILIARI E SOSTITUTI** devono essere comunicati al cliente **con le stesse modalità previste per la comunicazione del socio professionista** al momento del primo contatto.
- **La S.T.P. deve consegnare un elenco scritto** con puntuale indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali dei collaboratori.
- **Entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione**, il cliente può esprimere il proprio dissenso; in tal caso è da ritenere che **il cliente abbia facoltà di scelta del sostituto**.

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO



**NECESSITÀ DI SOSTITUZIONE O AGGIUNTA DI
PROFESSIONISTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**



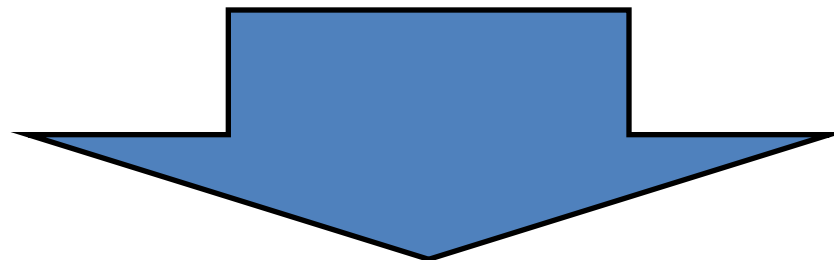
**IL CLIENTE ACCETTA I NOMI DEI SOSTITUTI O AGGIUNTI
PROPOSTI DA S.T.P.?**

SI



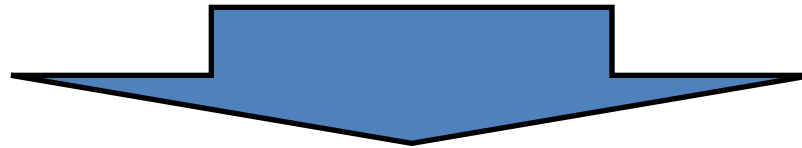
NO

IL CLIENTE **ACCETTA I NOMI PROPOSTI DA
S.T.P.**



**S.T.P. PREDISPONE LA COMUNICAZIONE
SCRITTA CON LA MODIFICA DELL'ELENCO DEI
PROFESSIONISTI**

IL CLIENTE **NON ACCETTA I NOMI PROPOSTI
DA S.T.P.**

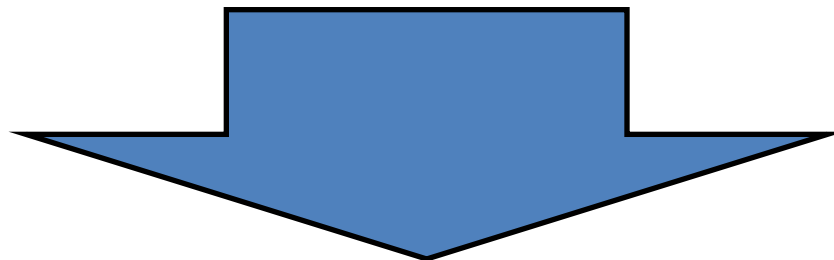


IL CLIENTE PUÒ COMUNICARE IL PROPRIO DISSENSO **ENTRO
3 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA S.T.P. E VIENE
RICONOSCIUTA AL CLIENTE LA FACOLTÀ DI SCELTA DEL
SOSTITUTO.**

Compenso

- Occorre coordinare la disciplina del conferimento dell'incarico **con quella sul compenso per le prestazioni professionali** come risulta dall'art. 9 del n. 1/2012 conv. dalla L n. 27/2012
- **DUE MOMENTI** per la determinazione del compenso
 1. Al momento del primo contatto, **la S.T.P. deve consegnare al cliente oltre all'elenco** sopra detto **anche un PREVENTIVO DI MASSIMA relativo alla misura del compenso.**

1° MOMENTO
CONTATTO CON LA S.T.P.



CONSEGNA DI UN PREVENTIVO DI MASSIMA

Compenso

2. Al momento del conferimento dell'incarico, la S.T.P. dovrà pattuire con il cliente un compenso fornendo le seguenti informazioni:

- **complessità dell'incarico** (prestazione in unico atto e prestazione continuativa);
- **oneri prevedibili dal conferimento alla conclusione della prestazione professionale;**
- **estremi della polizza professionale e relativo massimale;**
- **indicazione delle singole voci di costo** comprensive di spese in relazione alle singole prestazioni.

2° MOMENTO

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SU

complessità dell'incarico;

- oneri prevedibili;**
- estremi della polizza professionale e relativo massimale;**
- indicazione delle singole voci di costo comprensive di spese in relazione alle singole prestazioni.**

Compenso

- Se la prestazione fosse **CONTINUATIVA E ULTRAANNUALE** dovrà evidenziarsi l'aggiornamento in base alla variazione dell'indice Istat.
- Nella lettera di incarico dovrà anche essere puntualizzato il compenso attribuito ad eventuali collaboratori.
- Nel caso di incarico svolto da più professionisti?

Il compenso, in assenza di alcun riferimento normativo, dovrebbe essere conteggiato in relazione all'attività svolta da un solo socio.

Responsabilità

- Nella normativa di riferimento **non si dice nulla a proposito della responsabilità della S.T.P..**
- **Si devono dunque applicare le regole generali** circa il conferimento dell'incarico e l'obbligo di copertura assicurativa.
- **Conferimento dell'incarico e obbligo di copertura assicurativa** riguardano la S.T.P.; quest'ultima risponde contrattualmente nei riguardi del cliente. **La responsabilità dell'adempimento**, quindi, è affidata al soggetto societario **in quanto l'incarico viene conferito alla società.**
- **L'esecuzione della prestazione professionale** è affidata ad uno o più soci professionali.

Responsabilità

- La responsabilità del professionista nei riguardi del cliente è una responsabilità da contatto di natura extracontrattuale
- Con riferimento alla polizza assicurativa, la normativa prevede che nell'atto costitutivo sia prevista un'apposita clausola che dia comunicazione della stipula da parte della S.T.P..
- La copertura assicurativa della S.T.P. è sufficiente o è necessario che ciascun socio professionista sia a sua volta assicurato proprio perché iscritto ad un albo?

Responsabilità

- Stante la circostanza che è la S.T.P. ad essere responsabile in via contrattuale nei riguardi del cliente per eventuali inadempimenti, **si ritiene che sia sufficiente la polizza assicurativa della S.T.P. stessa** (a meno che il socio professionista non svolga l'attività anche in forma individuale).
- **Problematica:** controllo dell'operato svolto dal singolo socio professionista esecutore della prestazione tenendo in considerazione che la normativa prevede che «*il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate*»

Responsabilità

- La **Cir. N. 32 del CNDCEC** in merito specifica che «secondo la legge, *sarà proprio la STP il soggetto contraente della polizza che verrà stipulata anche a favore dei soci professionisti* che curano, all'interno della STP, l'esecuzione degli incarichi professionali, nonché, in base a quanto in precedenza precisato, dei sostituti e degli ausiliari di questi ultimi, al ricorrere delle condizioni che ne legittimano l'impiego, di conseguenza, il socio professionista non sarà obbligato a stipulare un'ulteriore polizza a proprio nome»

Responsabilità

- Il Comitato dei Notai del triveneto con la massima **Q.A.7** - (**INDEROGABILITA' DEL REGIME LEGALE DI RESPONSABILITA' DEI SOCI** DI S.T.P. - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) hanno precisato che «***Non è possibile derogare convenzionalmente al regime legale di responsabilità dei soci di s.t.p. previsto dal modello societario prescelto***».

Responsabilità

- I soci professionisti sono responsabili per le violazioni del CODICE DEONTOLOGICO del proprio ordine indipendentemente dalla responsabilità propria della S.T.P..
- Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui attribuite.
- La S.T.P. risponde per le violazioni del codice deontologico dell'ordine cui risulta iscritta.

Responsabilità

- La **società multidisciplinare** risponde delle violazioni delle norme deontologiche **dell'ordine o collegio dell'attività prevalente**.
- Se una situazione di incompatibilità non viene evidenziata o rimossa **rispondono il socio professionista e la S.T.P.**
- La S.T.P. può essere responsabile in concorso con il singolo socio professionista anche se iscritto ad un ordine diverso **se la violazione del socio risulta collegabile a direttive impartite dalla società**.

Responsabilità

- I singoli ordinamenti professionali devono predisporre il procedimento di accertamento della responsabilità e le relative sanzioni da applicare alla società e ai soci.
- Problematica: quale é disciplina applicabile se il socio professionista ha violato norme deontologiche del proprio ordine diverso da quello della società multidisciplinare?

Scioglimento

- Si seguono le regole previste **per le varie tipologie societarie.**
- La S.T.P. si scioglie anche quando viene superato il limite imposto dalla legge **ALLA PARTECIPAZIONE DEI SOCI NON PROFESSIONISTI** a meno che la S.T.P. ristabilisca la prevalenza dei soci professionisti entro il **TERMINE PERENTORIO DI 6 MESI.**
- **Scaduto il termine, la società si scioglie.**
- **CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ:** **come regolare i rapporti pendenti con la clientela?**

Scioglimento

- In tal caso:
 - accertamento della causa di scioglimento secondo le regole del tipo societario scelto;
 - liquidazione secondo le modalità del tipo societario e cancellazione dal registro delle imprese;
 - Cancellazione dall'albo in cui la S.T.P. è iscritta.

Scioglimento

- **Negli altri casi in cui venga meno uno dei requisiti di legge** (es. socio professionista che partecipa a due S.T.P.) **occorre che la situazione di regolarità VENGA RIPRISTINATA ENTRO 3 MESI** (termine perentorio)
- **Scaduto invano il termine il consiglio dell'ordine, fatto salvo il contraddittorio, cancella la S.T.P. dall'albo.**

Stato di crisi

- **La dottrina ritiene in via generale che la S.T.P. non sia soggetta né a fallimento né a concordato preventivo**
- Di conseguenza **dovrebbe essere applicata la disciplina della composizione della CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO** (L. n. 3/2012)

Disciplina fiscale e previdenziale

- **Reddito d'impresa o reddito di lavoro autonomo?**
- **Profilo soggettivo:** reddito d'impresa;
- **profilo oggettivo:** reddito lavoro autonomo
- **Precedente per società di ingegneria:** reddito d'impresa – rilevanza della forma commerciale (Ris. N. 56/E del 4.5.2006)
- **Precedente per società tra avvocati:** reddito di lavoro autonomo – la snc rileva solo sotto il profilo civilistico- organizzativo

Disciplina fiscale

- Disegno di legge governativo n. 958 (Senato) del 2013 è attualmente fermo per rinvio ed esame in Senato: reddito di lavoro autonomo come regime associazioni professionali
- **Circolare Comitato Unitario Permanente 2.1.2012: reddito lavoro autonomo.**
- **Assoggettamento all'Irap** al pari delle associazioni professionali, indipendentemente dalla forma giuridica

Trasformazione in una S.T.P

- Chi svolge l'attività professionale in forma individuale o in forma di studio associato **può decidere di costituire una S.T.P. ovvero entrare a far parte di una S.T.P. già costituita.**
- Sarebbe possibile conferire lo studio in una S.T.P.?
- **Occorre allora valutare lo studio professionale come un'azienda** (Cass. N. 2860/2010); **dunque occorre considerare l'avviamento** (clientela ecc.)

Trasformazione in una S.T.P.

- **I professionisti che esercitano già la loro attività in forma societaria** (es. società di ingegneri) **possono trasformarla in S.T.P..**
- **Si ritengono applicabili le regole che disciplinano la trasformazione societaria.**

Trasformazione in una S.T.P.

- Il Comitato dei Notai del triveneto con la massima **Q.A.17** - (**MODIFICA DI SOCIETA' NON PROFESSIONALE ESISTENTE IN S.T.P.** - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) ha precisato che «***La sostituzione dell'oggetto sociale di una società non professionale esistente con quello esclusivo dell'esercizio di un'attività professionale ordinistica e la conseguente contestuale adozione di tutti gli elementi richiesti dall'art.10 della L. 183/2011, non costituisce trasformazione in senso tecnico/giuridico, in quanto le s.t.p. non sono un***

Trasformazione in una S.T.P.

*genere autonomo con causa propria (vedi orientamento Q.A.2);
pertanto non trovano applicazione in detta fattispecie le regole
di cui agli artt. 2498 e ss. c.c.».*

Trasformazione in una S.T.P.

- Il Comitato dei Notai del triveneto con la massima **Q.A.18** - (**TRASFORMAZIONE DI UNA S.T.P. LUCRATIVA IN UNA S.T.P. COOPERATIVA** - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) ha precisato che «*La trasformazione di una s.t.p. costituita secondo uno dei modelli societari previsti dal Titolo V del Libro V del c.c. in una s.t.p. che adotta il modello societario disciplinato dal Titolo VI del medesimo Libro V del c.c., integra una trasformazione eterogenea, con applicazione quindi della disciplina di cui agli artt. 2500septies - 2500novies c.c.*».